

VERBALE DI ACCORDO

Padenghe del Garda, 5 luglio 2023, presso la sede della società GARDA UNO s.p.a.

TRA

la GARDA UNO s.p.a., qui rappresentata dal dott. Pietro Lazzarini, assistita dall'Avv. Ugo Bracuti
dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti

E

la R.S.U. nelle persone dei signori Elvira Baggio e Christian Menoni che in calce sottoscrivono,
assistita dalla Sig.ra Patrizia Moneghini della FILCTEM – CGIL di Brescia.

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti".

PREMESSO CHE

- In data 30.11.2022 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo di 2° livello concernente il Premio di Risultato Variabile per l'anno 2022, confermando e prorogando l'intesa del 18.7.2016, successivamente rinnovato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Tale accordo ultimo è scaduto il 31.12.2022.
- Le Rappresentanze Sindacali hanno chiesto di rinnovare l'accordo concernente il Premio di Risultato anche per gli anni 2023 – 2025.
- La Società, si è dichiarata disponibile ad avviare il confronto anche per discutere ed introdurre nuovi parametri ed indicatori ai quali correlare l'erogazione del Premio di Risultato variabile, nonché per definire nuovi criteri di distribuzione del Premio stesso.
- Con la presente intesa intendono pertanto istituire un nuovo Premio di Risultato Variabile per gli anni 2023-2025, così superando ogni precedente Accordo Aziendale inerente il Premio di Risultato Variabile annuo, in linea con il vigente CCNL applicato

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSE

Le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante del presente accordo.

2) PREMIO DI RISULTATO VARIABILE ANNI 2023 / 2024 / 2025

Le Parti confermano il comune impegno per il miglioramento dei livelli di competitività dell'Azienda attraverso il raggiungimento di obiettivi di incremento dei risultati economici, di efficienza e di qualità della società mediante la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i dipendenti.

Le Parti intendono, pertanto, rinnovare con la presente intesa il Premio di Risultato variabile per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Il nuovo Premio sarà correlato al raggiungimento, negli anni di riferimento (2023, 2024 e 2025), di obiettivi predefiniti connessi ai parametri di Efficienza (Rispetto Previsioni Economiche) e di Qualità Interna come meglio di seguito decretati.

I suddetti parametri concorreranno nella determinazione complessiva del Premio di Risultato Variabile annuo, ciascuno nella misura di seguito indicata:

- Complessivamente per il 40% il parametro di Rispetto Previsioni Economiche, di cui 20% riferito al Parametro Settore Attività produttive e il restante 20 % riferito al Parametro Settore Istituzionale / Amministrativa - Costi Generali (cd. Settore CG)
- Complessivamente per il restante 60 % il parametro di Qualità Interna.

Il valore massimo complessivo, annuo lordo del Premio di Risultato Variabile, raggiungibile per ciascuna delle tre annualità oggetto del presente accordo (2023, 2024 e 2025), è pari a **€ 1.600,00 lordi per l'anno 2023, € 1.700,00 lordi per l'anno 2024 e € 1.800,00 lordi per l'anno 2025.**

A) Parametro dei Efficienza denominato “Rispetto Previsioni Economiche”.

Il parametro “Rispetto Previsioni Economiche” esprime il grado di rispetto delle previsioni di Budget, per ogni singolo periodo di riferimento (1.1 -31.12), delle seguenti Business Units:

- Settore “Attività Produttive”, per una quota pari al 20% del totale del Premio
- Settore “Istituzionale / Amministrativa - Costi Generali” cd. Settore CG, per una quota pari al 20% del totale del Premio.

La descrizione del parametro Rispetto Previsioni Economiche per ciascun singolo Settore, gli obiettivi da raggiungere nell'anno di riferimento (1.1 -31.12 di ciascun anno) ed i relativi valori economici lordi annui del Premio di Risultato Variabile ad essi correlato sono i seguenti.

Ai fini del calcolo del parametro non verranno computati eventuali valori “extra-budget” che saranno formalmente approvati / autorizzati dall'Organo Amministrativo.

A1) Parametro “Rispetto Previsioni Economiche” Settore Attività Produttive.

Per ogni annualità regolata dal presente accordo (2023, 2024, 2025) si applica la seguente formula:

Risultato Consuntivo Settore AP anno di riferimento

- (meno)

Risultato Budget Settore AP anno di riferimento

Dove:

- Per “*Risultato Consuntivo Settore AP anno di riferimento*” si intende il risultato consuntivo economico del settore Attività Produttive per l'anno di riferimento. Il risultato sarà comprensivo anche della quota parte di costi generali attribuiti con il sistema “unbundling contabile” ed escluderà l'incidenza di eventuali operazioni straordinarie (svalutazioni, minusvalenze / plusvalenze da cessioni cespiti, ecc) non previsti nel budget del relativo esercizio
- Per “*Risultato Budget Settore AP anno di riferimento*” si intende il risultato preventivo economico del settore Attività Produttive per l'anno di riferimento così come risultante dal relativo Budget approvato dall'Assemblea Soci della Società.

Se il risultato della formula “*Risultato Consuntivo Settore AP anno di riferimento – (meno) Risultato Budget Settore AP anno di riferimento*” è:

- a) **Positivo:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro Rispetto Previsioni Economiche Settore “attività Produttive” (pari al 20% del totale del premio) verrà riconosciuta nella misura del **100 %**;
- b) **Negativo con incidenza pari o inferiore al 10%** rispetto al “*Risultato Budget Settore AP anno di riferimento*”: la quota parte di Premio riconducibile al parametro Rispetto Previsioni

Economiche Settore "attività Produttive" (pari al 20% del totale del premio) verrà determinato e corrisposto in **misura proporzionalmente ridotta**, corrispondente al risultato raggiunto;

- c) **Negativo** con incidenza **superiore al 10%** rispetto al "*Risultato Budget Settore AP anno di riferimento*" la quota parte di Premio riconducibile al parametro Rispetto Previsioni Economiche Settore "attività Produttive" (pari al 20% del totale del premio) **non sarà dovuta**;

La percentuale del risultato raggiunto rispetto al valore previsto, risultante dalla formula sopra indicata, verrà arrotondata all'unità superiore in caso risultati superiori a 0,5 e all'unità inferiore nel caso risultati pari o inferiori a 0,5.

Per il solo anno 2023, ai fini dell'erogazione del Premio di Risultato Annuo, verranno considerati i risultati ed i miglioramenti raggiunti dal parametro di cui trattasi nel periodo 1.7.2023 – 31.12.2023.

Le Parti confermano che il Premio di Risultato Variabile correlato al Parametro *Rispetto Previsioni Economiche* verrà riconosciuto a tutti i dipendenti di Garda Uno s.p.a. ai quali si applica il CCNL Gas Acqua, indipendentemente dal Reparto o Ufficio o Servizio di appartenenza.

A2) Parametro "Rispetto Previsioni Economiche" Settore Istituzionale / Amministrativa - Costi Generali (cd. Settore CG).

Per ogni annualità regolata dal presente accordo (2023, 2024, 2025) si applica la seguente formula:

$$\frac{\text{Risultato Consuntivo Settore CG anno di riferimento}}{\text{Risultato Budget Settore CG anno di riferimento}} - (meno)$$


$$\frac{\text{Risultato Consuntivo Settore CG anno di riferimento}}{\text{Risultato Budget Settore CG anno di riferimento}} - (meno)$$

Dove:

- Per "*Risultato Consuntivo Settore CG anno di riferimento*" si intende il risultato consuntivo economico del settore "Istituzionale / Amministrativo - Costi Generali" per l'anno di riferimento. Del risultato non si terrà conto di eventuali operazioni straordinarie (svalutazioni, minusvalenze / plusvalenze da cessioni cespiti, ecc) non previsti nel budget del relativo esercizio
- Per "*Risultato Budget Settore CG anno di riferimento*" si intende il risultato preventivo economico del settore "Istituzionale / Amministrativo - Costi Generali" per l'anno di riferimento così come risultante dal relativo Budget approvato dall'Assemblea Soci della Società.

Se il risultato della formula "*Risultato Consuntivo Settore CG anno di riferimento – (meno) Risultato Budget Settore CG anno di riferimento*" è:

- a) **Positivo:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro Rispetto Previsioni Economiche Settore "Istituzionale / Amministrativo - Costi Generali" (pari al 20% del totale del premio) verrà riconosciuta nella misura del **100 %**;
- b) **Negativo** con incidenza **pari o inferiore al 10%** rispetto al "*Risultato Budget Settore CG anno di riferimento*": la quota parte di Premio riconducibile al parametro Rispetto Previsioni Economiche Settore "Istituzionale / Amministrativo - Costi Generali" (pari al 20% del totale del premio) verrà determinato e corrisposto in **misura proporzionalmente ridotta**, corrispondente al risultato raggiunto;
- c) **Negativo** con incidenza **superiore al 10%** rispetto al "*Risultato Budget Settore CG anno di riferimento*" la quota parte di Premio riconducibile al parametro Rispetto Previsioni



Economiche Settore "Istituzionale / Amministrativo - Costi Generali" (pari al 20% del totale del premio) **non verrà corrisposta**;

La percentuale del risultato raggiunto rispetto al valore previsto, risultante dalla formula sopra indicata, verrà arrotondata all'unità superiore in caso risulti superiore a 0,5 e al all'unità inferiore nel caso risulti pari o inferiore a 0,5.

Per il solo anno 2023, ai fini dell'erogazione del Premio di Risultato Annuo, verranno considerati i risultati ed i miglioramenti raggiunti dal parametro di cui trattasi nel periodo 1.7.2023 – 31.12.2023.

Le Parti confermano che il Premio di Risultato Variabile correlato al Parametro Rispetto Previsioni Economiche Settore "Istituzionale / Amministrativo - Costi Generali" verrà riconosciuto a tutti i dipendenti di Garda Uno s.p.a. ai quali si applica il CCNL Gas Acqua, indipendentemente dal Reparto o Ufficio o Servizio di appartenenza.

B) Parametro "Qualità Interna".

Le Parti confermano che il miglioramento della "Qualità interna", intendendosi per tale il raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati, costituisce fattore determinante per il miglioramento dell'efficienza aziendale.

Il parametro di Qualità Interna è rappresentato dai seguenti quattro indici:

- B1) Rilevazione "ore / uomo" nel rispetto dei tempi definiti;
- B2) Gestione e rendicontazione "stati avanzamento commesse" nel rispetto dei tempi definiti;
- B3) Gestione Magazzino Settore Attività Produttive;
- B4) Predisposizione report mensili nel rispetto dei tempi definiti.

B1) Parametro "Rilevazione ore / uomo".

Nel 2023, a decorrere dal 01-08-2023 ogni lavoratore (indipendentemente dalla qualifica e dalla mansione assegnata) deve registrare giornalmente mediante gli strumenti informatici che l'Azienda metterà a disposizione (Excel fino al 31-12-2023, dal 01-01-2024 attraverso l'uso di apposito modulo denominato "timesheet") la durata delle attività svolte nella giornata.

Nel dettaglio ogni dipendente dovrà rendicontare, per ogni singola giornata lavorativa, la durata (in termini di ore e minuti) delle proprie attività lavorative, ripartendole tra i centri di costo previsti dall'azienda e Comune di riferimento (se esistente) ed indicando, se previsto, anche la specifica commessa di riferimento (quest'ultima indicazione solo a decorrere dal 01-01-2024).

Ai fini del computo della predetta rendicontazione verranno considerate le sole rendicontazioni predisposte dai dipendenti asseverate e rendicontate dai Responsabili di servizi e/o uffici.

Per l'anno 2023 verranno considerati i dati rilevati dal 01-08-2023 al 31-12-2023.

Per il calcolo della quota parte di premio legata al parametro "rilevazione ore / uomo" si applica la seguente formula:

Ore complessivamente rendicontate

/ (diviso)

Ore complessivamente lavorate

Se il risultato della formula "*Ore complessivamente rendicontate / (diviso) Ore complessivamente lavorate*" è:



- a) Per l'anno 2023:
- Pari o superiore a 0,90:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro "Rilevazione ore / uomo" (pari al 20% del totale del premio) verrà riconosciuta nella misura del **100 %**;
 - Compreso tra 0,90 e 0,80:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro "Rilevazione ore / uomo" (pari al 20% del totale del premio) verrà determinato e corrisposto in **misura proporzionalmente ridotta**, corrispondente al risultato raggiunto;
 - Inferiore a 0,80:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro "Rilevazione ore / uomo" (pari al 20% del totale del premio) **non sarà dovuta**.
- b) Per gli anni 2024 e 2025:
- Pari o superiore a 0,95:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro "Rilevazione ore / uomo" (pari al 15% del totale del premio) verrà riconosciuta nella misura del **100 %**;
 - Compreso tra 0,95 e 0,80:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro "Rilevazione ore / uomo" (pari al 15% del totale del premio) verrà determinato e corrisposto in **misura proporzionalmente ridotta**, corrispondente al risultato raggiunto;
 - Inferiore a 0,80:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro "Rilevazione ore / uomo" (pari al 15% del totale del premio) **non sarà dovuta**.

La rendicontazione (autorizzata dai Responsabili dei servizi / uffici) dovrà essere fatta con cadenza almeno mensile (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento).

B2) Parametro "Gestione e rendicontazione stati avanzamento commesse".

Il parametro esprime il miglioramento dell'efficienza nella gestione delle commesse ed il rispetto dei tempi di gestione e rendicontazione dello stato di avanzamento delle stesse.

A decorrere dal 01-08-2023 il Settore Attività Produttive dovrà garantire, nei tempi indicati, lo stato avanzamento di tutte le commesse aperte e gestite dal settore stesso.

Per "stato avanzamento commessa" si intende la quota di lavori eseguiti e quindi la quota di lavoro "fatturabile" sul totale previsto della commessa in esame.

Nello specifico:

- Per l'anno 2023 ogni Responsabile del settore Attività Produttive dovrà trasmettere alla Direzione Amministrativa, per quanto di propria competenza, la percentuale di stato avanzamento delle commesse gestite (in stato "aperto") nei seguenti termini:
 - Entro il 30-09-2023 = Stato avanzamento commesse al 31-08-2023
 - Entro il 31-01-2024 = Stato avanzamento commesse al 31-12-2023
- Per gli anni 2024 e 2025 ogni Responsabile del settore Attività Produttive dovrà trasmettere alla Direzione Amministrativa, per quanto di propria competenza, la percentuale di stato avanzamento delle commesse gestite (in stato "aperto") con cadenza mensile, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Per il secondo semestre 2023 e per ogni altra annualità regolata dal presente accordo (2024, 2025) si applica la seguente formula:

Valore delle commesse rendicontate

/ (diviso)

Valore complessivo delle commesse aperte

Intendosi:

- Per “*Valore delle commesse rendicontate*” la somma dei corrispettivi previsti (ovvero corrispettivi risultanti dai formali preventivi / offerte accettati da parte del cliente) di tutte le commesse per le quali è stata effettuata la valutazione / quantificazione dello Stato di avanzamento comunicate nei termini di cui al sopra citati ai punti a) e b) del presente paragrafo B2);
- Per “*Valore complessivo delle commesse aperte*” si intende la somma dei corrispettivi previsti (ovvero corrispettivi risultanti dai formali preventivi / offerte accettati da parte del cliente) di tutte le commesse in stato “aperto” oggetto di valutazione / quantificazione dello Stato di avanzamento.

La formula di cui al presente punto B2) sarà applicata ad ogni prevista scadenza (vedasi punti a e b) del presente paragrafo e ai fini del calcolo dei risultati verrà fatta la media aritmetica per il secondo semestre 2023 e per ogni altra annualità regolata dal presente accordo (2024, 2025).

Se il risultato della media di cui al precedente paragrafo è:

- a) **Pari o superiore a 0,90:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro “Gestione e rendicontazione stati avanzamento commesse” (pari al 20% per il 2023 e pari al 15% per il 2024 e 2025 del totale del premio) verrà riconosciuta nella misura del **100 %**;
- b) **Compreso tra 0,90 e 0,80:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro “Gestione e rendicontazione stati avanzamento commesse” (pari al 20% per il 2023 e pari al 15% per il 2024 e 2025 del totale del premio) verrà determinato e corrisposto in **misura proporzionalmente ridotta**, corrispondente al risultato raggiunto;
- c) **Inferiore a 0,80:** la quota parte di Premio riconducibile al parametro “Gestione e rendicontazione stati avanzamento commesse” (pari al 20% per il 2023 e pari al 15% per il 2024 e 2025 del totale del premio) **non sarà dovuta**.

B3) Parametro “Gestione Magazzino Settore Attività produttive”.

Il parametro “Gestione Magazzino Settore Attività produttive” è legato all'avvio ed alla successiva conduzione e gestione informatizzata del magazzino del settore Attività Produttive mediante apposita piattaforma messa a disposizione dell'azienda.

Il parametro, quindi, esprime il miglioramento dell'efficienza nella gestione del magazzino del settore Attività Produttive mediante la verifica della differenza tra:

- i. Valore economico (monetario) del magazzino risultante alla data di chiusura dell'anno n (anno di riferimento) dal relativo programma utilizzato per carichi / scarichi (Neta);
- ii. Valore economico (monetario) del magazzino risultante dalle giacenze inventariali rilevate alla data di chiusura dell'anno n (anno di riferimento), valorizzate con lo stesso criterio contabile di cui al punto i.

La formula ai fini del calcolo della differenza è la seguente:

(Valore "i" – [meno] Valore "ii") *-1

/ (diviso)

Valore "i"

La quota di Premio riconducibile al parametro "Gestione Magazzino Settore Attività produttive" sarà così riconosciuta:

- a) Per l'anno 2023 = 0%
- b) Attesa la sperimentalità di tale parametro, per l'annualità 2024 il 100% del valore del Premio previsto (pari al 15% del totale del premio) maturerà se entro il 01-08-2024 sarà stato caricato nel sistema informatico (Neta) il valore delle rimanenze (giacenze) alla data del 30-06-2024 (rimanenze iniziali al 01-07-2024);
- c) Per l'anno 2025, atteso che la procedura informatizzata di movimentazioni carico / scarico magazzino (Neta) dovrà essere a regime entro il 01-03-2025:
 - o Per differenze risultati dalla formula di cui sopra pari e/o superiore a 0,95, la quota di premio spettante verrà riconosciuta nella misura del **100 %**
 - o Per differenza risultati dalla formula di cui sopra compresa tra 0,95 e 0,80, la quota di premio spettante verrà determinata e corrisposta in **misura proporzionalmente ridotta**, corrispondente al risultato raggiunto
 - o Per differenze risultati dalla formula di cui sopra inferiori a 0,80, la quota di premio **non sarà dovuta**.

Per l'anno 2025 la quota del premio riferibile a predetto parametro è pari al 15% del totale del premio

In riferimento all'annualità 2024, attesa la novità del sistema di Gestione informatica del Magazzino Settore Attività produttive, le Parti si incontreranno nel mese di marzo 2024 per valutare l'andamento del parametro e per adottare le misure necessarie a superare le eventuali criticità rilevate.

B4) Parametro "Predisposizione report mensili".

Il parametro esprime il miglioramento dell'efficienza nell'elaborazione dei report mensili e nel rispetto dei tempi assegnati per l'elaborazione degli stessi. L'azienda adeguerà l'attuale strumento di Business Intelligence utilizzato per i bilanci trimestrali (piattaforma FileMaker) ai fini dell'elaborazione dei report mensili.

A decorrere dal 01-07-2023 i dipendenti dell'Ufficio Amministrazione dovranno garantire, nei tempi qui di seguito indicati, l'elaborazione di report mensili, in aggiunta ai bilanci trimestrali la cui elaborazione e relative tempistiche rimangono ferme rispetto alle attuali consuetudini.

Nello specifico a decorrere dal 01-07-2023 l'Ufficio Amministrazione dovrà trasmettere alla Direzione Amministrativa i predetti report mensili, intendendosi per tali i report mensili dei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, settembre, ottobre, novembre, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Per quanto attiene ai bilanci trimestrali al 31-03, al 30-06, al 31-08 ed al 31-12 questi continueranno ad avere cadenza "trimestrale" con i tempi di elaborazioni e di rendicontazione attualmente in essere e non verranno considerati ai fini del calcolo dei risultati del parametro.

Per l'anno 2023 verranno presi in considerazione i report mensili riferiti al periodo 01-07-2023 / 31-12-2023 (luglio 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023).


Mr. C.

Mr. B.

Per quanto attiene alla quota parte di premio riconducibile al parametro "Predisposizione report mensili" questa verrà così riconosciuta:

- a) Per un numero di report presentati alla Direzione Amministrativa nell'anno di riferimento, nei termini di cui sopra, pari o superiore a 3 mensili per l'anno 2023 e pari o superiore a 7 mensili negli anni 2024 e 2025, la quota di premio verrà riconosciuta nella misura del **100%**.
- b) Per un numero di report presentati alla Direzione Amministrativa nell'anno di riferimento, nei termini di cui sopra, compreso tra a 3 o 1 mensili per l'anno 2023 e tra 7 e 5 mensili e per gli anni 2024 e 2025, la quota di premio verrà determinata e corrisposta in **misura proporzionalmente ridotta**, corrispondente al risultato raggiunto.
- c) Per un numero di report presentati alla Direzione Amministrativa nell'anno di riferimento, nei termini di cui sopra, pari a zero per l'anno 2023 ed inferiore a 4 mensili negli anni 2024 e 2025, la quota di premio **non sarà dovuta**.

Per l'anno 2023 la quota del premio riferibile a predetto parametro è pari al 20% del totale del premio, per gli anni 2024 e 2025 la quota del premio riferibile a predetto parametro è pari al 15% del totale del premio.

Si riportano di seguito una tabella sinottica e riassuntiva dei parametri/indici, degli obiettivi e dei relativi valori del PdR Variabile annuo ad essi correlati:

		% sul PDR totale			
Obiettivo		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	% Riconoscimento PDR
Rispetto Previsioni economiche	Rispetto Budget settore AP	20%	20%	20%	Se consuntivo pari o migliore del budget = 100%
					Se consuntivo peggiore del budget tra 0% e 10% = proporzione
					Se consuntivo peggiore del budget oltre 10% = 0 (zero)
	Rispetto Budget settore Costi Generali	20%	20%	20%	Se consuntivo pari o migliore del budget = 100%
					Se consuntivo peggiore del budget tra 0% e 10% = proporzione
					Se consuntivo peggiore del budget oltre 10% = 0 (zero)
Qualità Interna	Rilevazione "Ore / Uomo"	20%	15%	15%	Per l'anno 2023 (tramite Excel): - Se rilevato pari o maggiore 0,90 = 100% - Se rilevato inferiore 0,90 e pari / superiore 0,80 = proporzione - Se rilevato inferiore a 0,80 = zero Per l'anno 2024 / 2025 (tramite timesheet): - Se rilevato pari o maggiore 0,95 = 100% - Se rilevato inferiore 0,95 e pari / superiore 0,80 = proporzione - Se rilevato inferiore a 0,80 = zero Per gli anni 2023, 2024 e 2025: - Se rilevato pari o maggiore 0,90 = 100% - Se rilevato inferiore 0,90 e pari / superiore 0,80 = proporzione - Se rilevato inferiore a 0,80 = zero
	Gestione magazzino settore Attività Produttive	0%	15%	15%	Per anno 2024: inserimento a sistema (Neta) giacenze al 30-06-2024 entro il 01-08-2024 Per l'anno 2025: - Se rilevato pari o maggiore 0,95 = 100% - Se rilevato inferiore 0,95 e pari / superiore 0,80 = proporzione - Se rilevato inferiore a 0,80 = zero
	Predisposizione report mensili	20%	15%	15%	Per 2° sem 2023: elaborazione di 4 report mensili = 100% Per 2° sem 2023: elaborazione report mensile tra 1 e 3 = proporzione Per 2° sem 2023: elaborazione di 0 (zero) report mensile = 0 (zero) Per anni 2024 e 2025: elaborazione di 7 report mensili nell'anno = 100% Per anni 2024 e 2025: elaborazione report mensili tra 5 e 7 nell'anno = proporzione Per anni 2024 e 2025: elaborazione report meno di 4 nell'anno = 0 (zero)

100% 100% 100%

3) MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEL PREMIO

Il valore complessivo del Premio di Risultato annuo variabile eventualmente spettante sarà dato dalla somma dei valori economici corrispondenti ai risultati annuali raggiunti da ciascun singolo indice e parametro.

Entro il mese successivo all'approvazione dei bilanci d'esercizio per gli anni 2023, 2024, 2025, la Società verificherà i risultati ed il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascun parametro nell'anno di riferimento e determinerà conseguentemente il valore annuo lordo complessivo pro-capite del Premio di Risultato variabile eventualmente da corrispondere

La società illustrerà, quindi, alla RSU, in un apposito incontro, i risultati complessivi raggiunti, nonché l'andamento di ciascun singolo parametro nell'anno di riferimento. In tale sede saranno congiuntamente analizzate le regioni dell'eventuale mancato raggiungimento dei singoli obiettivi.

L'eventuale corresponsione del Premio avverrà con il pagamento della retribuzione del mese successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

Le Parti concordano espressamente che la base del Premio di Risultato, calcolata al raggiungimento del 100% di tutti gli obiettivi e considerata quale cifra massima erogabile, si intende riferita al 3° livello d'inquadramento.

Pertanto per determinare l'ammontare del Premio complessivo spettante per tutti i restanti livelli d'inquadramento verranno utilizzati gli indici di riparametrazione stabiliti nella tabella di seguito riportata:

Parametro	Livello d'inquadramento	Ammontare annuo lordo complessivo del PDR 2023	Ammontare annuo lordo complessivo del PDR 2024	Ammontare annuo lordo complessivo del PDR 2025
235	Q	2.806	2.981	3.157
209	8	2.496	2.651	2.807
192	7	2.293	2.436	2.579
175	6	2.090	2.220	2.351
154	5	1.839	1.954	2.069
143	4	1.707	1.814	1.921
134	3	1.600	1.700	1.800
117	2	1.397	1.484	1.572
100	1	1.194	1.269	1.343

Le Parti concordano che nel caso in cui venga esercitata l'opzione di conversione del Premio di Risultato in Welfare prevista al successivo paragrafo 5 del presente Accordo, l'ammontare del Premio stesso eventualmente dovuto si intende maggiorato nel suo valore lordo previsto in ciascun anno di riferimento, nella misura del 15%.

Ai fini della quantificazione del Premio dovuto verrà considerato il livello d'inquadramento vigente nel mese di approvazione del bilancio.

Il premio verrà erogato, per ogni annualità oggetto del presente accordo, ai soli dipendenti in forza al 31-12 dell'anno di riferimento.

Per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato nel corso dell'anno ed in forza al 31-12, la Società erogherà, se dovuto, tanti dodicesimi del Premio di Risultato variabile, quanti sono i mesi lavorati nell'anno stesso. A tal fine verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.

Per i dipendenti che prestano attività lavorativa a tempo parziale, il Premio di Risultato variabile annuo verrà ridotto in proporzione all'orario di lavoro contrattualmente previsto.

I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro ex D.Lgs. 81/2015 avranno diritto al Premio di Risultato variabile annuo, secondo i criteri di determinazione stabiliti per ciascun parametro nel presente accordo, ove vengano raggiunti i risultati e si verifichino le condizioni previste, nel caso in cui i loro contratti abbiano avuto una durata complessiva nell'anno pari o superiore a tre mesi e che risultino essere in forza lavoro al 31-12 dell'anno a cui si riferisce il Premio.

Le Parti si danno atto che tutte le erogazioni economiche relative al Premio di Risultato variabile, sono state quantificate forfettariamente, comprendendo nel loro ammontare tutti i propri riflessi, diretti ed indiretti, su tutti gli istituti contrattuali e/o legali, sui quali, pertanto, non sarà computato. Ai sensi dell'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297, si concorda che il Premio di Risultato Variabile non sarà computato ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

4) TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO DEL PREMIO DI RISULTATO VARIABILE ANNUO 2023-2025 DI CUI ALLA PRESENTE INTESA.

Le Parti si danno atto e concordano che il presente Accordo aziendale rientra nel campo di applicazione della disciplina di cui all'art. 51 TUIR nonché di cui all'art. 1, comma 182 e seguenti della Legge 28.12.2015 n. 208 (come modificato dall'art. 1, comma 160 della Legge 11.12.2016, n. 232, dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205), al Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze in data 25.3.2016, nonché, infine, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15.6.2016 e n. 5/E del 29/03/2018.

Il presente Accordo aziendale rientra nella disciplina di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015, dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2015.

Ai fini dell'accesso al predetto trattamento agevolato per ciascun anno di validità ed applicazione del presente accordo verranno presi a riferimento i valori iniziali dei parametri di Rispetto delle previsioni economiche e di Qualità Interna già concordati e descritti nel precedente paragrafo 2) lett. A) e B).

Agli effetti dell'applicazione del particolare trattamento fiscale di cui sopra la Parti concordano che la condizione di incrementalità degli obiettivi, prevista nei paragrafi che precedono, che dà diritto alla tassazione "agevolata", sarà verificata in ragione del miglioramento, nell'anno di maturazione del Premio di Risultato, di almeno uno dei Parametri concordati, da intendersi quindi assunti a tale scopo anche in via alternativa l'uno agli altri.

Il miglioramento dei parametri di Rispetto delle previsioni economiche e di Qualità, utile ai fini della maturazione ed erogazione del PDR Variabile Annuo, verranno verificati dopo la redazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento (2023, 2024 e 2025), rispetto al valore "iniziale" corrispondente a quello raggiunto nell'anno precedente (risultati raggiunti nel 2022 per il PDR del 2023, nel 2023 per il PDR del 2024 e 2024 per il PDR del 2025).

5) POSSIBILITA' DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN SERVIZI WELFARE

La Società conferma di aver già attivato di un sistema di Welfare Aziendale a beneficio dei propri dipendenti.

Le Parti concordano espressamente che, qualora sussistono le condizioni previste per legge, i dipendenti che risultino aver diritto al Premio di Risultato Variabile Annuo di cui al presente Accordo potranno optare, in alternativa al pagamento in denaro, per la conversione dell'importo del Premio nei servizi previsti dal sistema di Welfare Aziendale.

I lavoratori aventi diritto potranno optare per la conversione del Premio di Risultato Variabile Annuo nella misura del 50% o del 100% dell'ammontare maturato a ciascuno dovuto.

I dipendenti che, su base volontaria, intendano convertire la predetta parte di Premio di Risultato Variabile, dovranno comunicare la loro scelta, mediante la compilazione e consegna all'Ufficio Personale dell'apposito modulo che verrà predisposto e distribuito dalla Società (con modi e termini che verranno stabiliti dalla Società stessa) con espressa dichiarazione di volersi avvalere del relativo trattamento fiscale e contributivo sussistendone i presupposti previsti per legge.

In mancanza di tale dichiarazione l'importo del Premio di Risultato Variabile eventualmente dovuto sarà corrisposto in denaro.

L'opzione di conversione va effettuata per ciascun anno di riferimento entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento e resterà valida per tutto l'anno di scelta. Resta inteso che gli interessati potranno volontariamente optare per la conversione del Premio in Welfare anche per più anni consecutivi. In quest'ultima ipotesi l'opzione di conversione potrà essere revocata solo con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata manifestata tale revoca.

L'accesso al sistema di Welfare Aziendale che verrà individuato dalla Società e l'utilizzo dei relativi beni e servizi potrà essere effettuato nel periodo decorrente dal mese successivo a quello di maturazione e determinazione del Premio ed entro il 30.11 dell'anno successivo.

La quota di Premio optata in servizi Welfare ed eventualmente non utilizzata entro il 30.11 di ogni anno verrà interamente destinata al Fondo di Previdenza Complementare previsto dal vigente CCNL Gas Acqua applicato o al diverso Fondo di Previdenza Complementare privato a cui il dipendente abbia aderito, entro il termine del 31.12 dell'anno stesso.

In ogni caso, resta inteso che le quote di Premio di Risultato variabile accantonate volontariamente dal dipendente nella propria posizione individuale del sistema Welfare Aziendale potranno essere utilizzate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30.11 dell'anno successivo a quello di maturazione del Premio stesso. Il mancato utilizzo dei servizi welfare entro tale ultima data determina pertanto la perdita definitiva della residua quota accantonata e dei servizi non fruiti ed il venir meno di ogni correlato obbligo della Società.

6) VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEI PARAMETRI - CLAUSOLA COMUNE DI SALVAGUARDIA

Al fine di effettuare opportune verifiche sull'andamento dei singoli Parametri e, quindi, del Premio di Risultato Variabile Annuo complessivo eventualmente spettante, la Società fornirà trimestralmente alla RSU i dati relativi all'andamento dei parametri stessi.

In tali occasioni, o comunque su richiesta di una delle parti, le Parti potranno suggerire ed analizzare gli strumenti e le azioni più idonee per il superamento di eventuali criticità e quindi per il miglioramento dei parametri di Rispetto delle previsioni economiche e di Qualità Interna, al fine di perseguire gli obiettivi massimi annui prefissati.

Le parti si incontreranno entro la fine di ottobre 2023 per una prima verifica dell'andamento dei parametri.

Per una maggior condivisione e partecipazione di tutti i lavoratori all'andamento della Società ed ai risultati aziendali, i dati relativi all'andamento dei Parametri di Rispetto delle previsioni economiche e di Qualità Interna potranno essere esposti trimestralmente nei Reparti ed Uffici nelle apposite bacheche aziendali o pubblicati nella bacheca aziendale sulla rete aziendale.

Qualora durante la vigenza del presente accordo la Società effettuasse investimenti tali da incidere in modo significativo su uno o tutti i Parametri e/o indici sopra concordati, ovvero si verificassero eventi straordinari aventi la medesima incidenza di cui trattasi, le Parti si incontreranno per analizzare le relative cause ed effetti e per valutare la possibilità di procedere all'adeguamento dei Parametri e degli indici stessi o dei relativi obbiettivi

7) BACHECA SINDACALE VIRTUALE

A decorrere dal 01-08-2023 per le comunicazioni di natura sindacale a tutti i dipendenti, la RSU potrà utilizzare la specifica sezione del Portale aziendale, che verrà appositamente costituita e dedicata.

La RSU dovrà trasmettere via mail al referente dell'Ufficio del Personale il comunicato che intende rendere pubblico ai dipendenti, affinché questi lo possa materialmente inserire nel Portale aziendale.

Resta inteso che tutti i componenti della RSU saranno i soli ed esclusivi responsabili di quanto contenuto nel comunicato/avviso pubblicato, essendo pertanto la Società fin da ora sollevata e manlevata da ogni qualsivoglia conseguente responsabilità anche verso terzi.

8) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo, costituito di 12 pagine, decorre dal giorno 1.1.2023, e sarà valido a tutto il 31.12.2025.

Le Parti si incontreranno entro tale ultima data per definire il nuovo Premio di Risultato per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

GARDA UND s.p.a.



R.S.U.

M. De Paoli

FILTCEM-CGIL

